



INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE TERRITORIALE
LECCO - SONDRIO

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione provinciale Lecco



Consulti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Lecco

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA FORMATIVO CON LE ISTITUZIONI DEL WELFARE

TRA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE UFFICIO DI LECCO – Ufficio VII- ambito territoriale di Lecco (CF 92025870137) in persona del Dirigente Scolastico, rappresentante della Scuola Polo per l'Alternanza Scuola Lavoro, ambiti 15 e 16, Prof.ssa Manuela Campeggi, domiciliata per la carica in Merate, Via dei Lodovichi, 2

(qui di seguito più brevemente indicato **USR-AT LECCO**)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, Direzione Territoriale di Lecco-Sondrio, sede di Lecco, (CF 00968951004) rappresentato dal Direttore della sede Moreno Cogliati, domiciliato per la carica presso la Sede di Lecco - in via Buozzi, 15

(qui di seguito più brevemente indicato **INAIL**);

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (CF 02121151001) rappresentato dal Direttore Provinciale di Lecco Dott. Alessandro Simonetta, domiciliato per la carica presso la sede di Lecco in via Carlo Alberto, 39

(qui di seguito più brevemente indicato come **INPS**);

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI LECCO rappresentato dal Presidente pro tempore dott. Matteo Dell'Era, domiciliato per la carica presso la sede di Lecco in via Parini, 29

(qui di seguito brevemente indicato come **ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO**)

VISTI

- L'art. 15 della Legge 241/90 che dispone "... le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- I DD.PP.RR 87/2010, 88/2010, 89/2010, che dispongono il riordino dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell'istruzione liceale, tecnica e professionale e in considerazione che dal quadro normativo emerge la necessità e la possibilità per le scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse, nella fattispecie di formazione/aggiornamento, di ricerca, sperimentazione e sviluppo del personale..."
- L'art. 4 della Legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro in materia di rafforzamento delle politiche dell'apprendimento permanente – formale, non formale e informale – attraverso la promozione e il sostegno della realizzazione e allo sviluppo di reti territoriali per l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro.

- La legge 107/2015, di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare l'art. 1 commi dal 33 al 43 e dal 56 al 61.

PREMESSO CHE

- Si intende dare un contributo alla formazione sia degli studenti, sia degli operatori tecnici, sia dei tecnici professionisti, come di seguito specificato;
- E' possibile migliorare l'offerta formativa, progettando gli scenari futuri con l'integrazione tra le risorse umane delle giovani generazioni e le proposte delle istituzioni pubbliche del welfare;

CONSIDERATO CHE LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO CONDIVIDONO L'OBIETTIVO DI

- Diffondere la cultura e la prassi dell'alternanza scuola – lavoro e sensibilizzare le imprese e le relative associazioni di categoria e tutti i loro referenti sull'importanza del rapporto costante tra il sistema dell'istruzione e della formazione e il sistema produttivo e le imprese operanti nei diversi settori;
- Offrire opportunità di tirocinio agli studenti delle istituzioni scolastiche e formative programmandone le modalità nell'ambito delle iniziative promosse dal presente accordo;
- Progettare, organizzare e attuare percorsi Alternanza scuola – lavoro per gli studenti degli ultimi anni dell'istruzione secondaria superiore finalizzati in particolare alla preparazione congiunta, tra le parti coinvolte, del tirocinio, con individuazione mirata all'identificazione dei modelli replicabili su scala territoriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – FINALITA'

Le parti si impegnano a collaborare tra di loro per l'efficace integrazione delle azioni in capo a ciascuno, al fine di favorire l'integrazione, rafforzandone i rapporti, tra sistema formativo e i soggetti del mondo del lavoro che, nel rispetto delle specifiche identità, condividono le finalità del presente Accordo;

Art. 2 – OGGETTO

Il presente Accordo disciplina le attività progettuali che si vorranno realizzare prevedendo la ripartizione dei compiti che le parti saranno in grado di mettere in atto per la realizzazione delle diverse attività.

Le parti si impegnano a concordare modalità, tempistiche e tutto quanto connesso alla gestione, realizzazione e diffusione delle più idonee forme di collaborazione operativa che ne scaturiranno.

Art. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, tutte le parti assumono gli impegni di seguito specificati per la realizzazione potranno avvalersi anche di soggetti esterni.

USR-AT LECCO, nell'ambito delle attività relative ai progetti di alternanza scuola-lavoro, l'Ufficio scolastico territoriale di Lecco, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle attese delle realtà territoriali, garantisce, il raccordo fra i soggetti istituzionali, partner dell'accordo in oggetto, con gli Istituti di Istruzione superiore di II grado, al fine di progettare interventi integrati di formazione, di orientamento scolastico e professionale che permettano di avviare un percorso di conoscenze tecniche, amministrative e della produzione del mondo del lavoro.

Le Istituzioni scolastiche aderenti, nelle giornate antecedenti gli incontri, prevederanno con gli studenti coinvolti, momenti di presentazione.

INAIL si impegna a collaborare costantemente a tale progetto, in base al quale gli studenti degli ultimi anni dell'istruzione secondaria superiore di scuole statali, che prenderanno parte alla vita

aziendale, secondo quanto espressamente previsto nel piano formativo della scuola, in stretto collegamento col percorso stabilito dal progetto Alternanza scuola – lavoro previsto dalla propria istituzione scolastica.

In particolare, INAIL si impegna a fornire il proprio contributo alla formazione degli studenti sulla legislazione previdenziale di tutela degli infortuni e della prevenzione sul lavoro e del rapporto assicurativo con le imprese, quale utile introduzione di accostamento a futuri percorsi occupazionali. INPS si impegna a fornire il proprio contributo sulla materia previdenziale e contributiva.

INPS si impegna a collaborare a tale progetto esclusivamente mediante un contributivo formativo sulle tematiche previdenziali ed assistenziali di propria competenza, a favore degli studenti di cui sopra, nell'ambito di incontri preventivamente concordati con gli altri soggetti firmatari l'accordo.

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO si impegna garantisce la presenza di un proprio rappresentante in tutti gli incontri programmati.

Art. 4 – COMITATO DI INDIRIZZO

Le parti convengono di costituire un Comitato di Indirizzo, di cui fa parte ciascun firmatario attraverso un proprio rappresentante.

Le designazioni e le revoche dei propri rappresentanti sono di competenza esclusiva di ciascuna parte firmataria.

La segreteria organizzativa si avvarrà degli uffici e delle risorse presenti presso l'INAIL.

Compiti del Comitato sono:

1. pianificare le fasi di realizzazione delle attività attraverso un approccio sperimentale e graduale lungo l'arco della durata dell'accordo;
2. programmare ogni anno un piano di attività e la destinazione di eventuali risorse, da sottoporre agli organi competenti degli enti aderenti all'Accordo;
3. indicare le linee guida per la progettazione delle attività da promuovere ai fini dell'Accordo.
A tal fine ciascun ente presenterà un programma ripetibile. Tale programma è suscettibile di integrazione a seguito delle specifiche esigenze manifestate dalle singole istituzioni scolastiche. Se ritenuto necessario un maggior approfondimento si potrà procedere ad individuare una giornata apposita l'istituzione richiedente e l'ente coinvolto dalla tematica da approfondire.
4. approvare l'adesione all'accordo di nuovi soggetti;
5. rilevare le attività svolte negli Istituti Scolastici coinvolti nei progetti.

Il Comitato viene convocato di norma due volte l'anno, o, qualora venga ravvisata la necessità dalle parti.

Art. 5 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'ACCORDO

Il Comitato stabilirà una metodologia comunicativa comune, materiale didattico condiviso da utilizzarsi per l'erogazione del percorso previsto dal presente Accordo.

Gli incontri saranno previamente concordati dalle parti in termini di frequenza e di durata, in funzione del numero e sede degli Istituti scolastici coinvolti, nonché delle diverse disponibilità degli enti/soggetti firmatari l'Accordo.

L'intervento erogato in modalità frontale dovrà consentire la massima partecipazione degli studenti e degli istituti presenti nel territorio lecchese.

Art. 6 – DURATA E RISOLUZIONE DEL ACCORDO D'INTESA

Il presente Accordo di Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di tre anni.

Le parti hanno la facoltà di chiedere il rinnovo.

Ciascuna delle parti ha inoltre facoltà di recedere dall'accordo, dandone comunicazione alle altre parti coinvolte.

Art. 7 – MODIFICHE DEL ACCORDO D'INTESA

E' facoltà di ciascuna delle parti proporre accordi supplementari, aggiuntivi o modificativi di quanto previsto nel presente Accordo, previa comunicazione agli altri soggetti firmatari, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi legali rappresentanti.

Art. 8 – ADESIONE ALTRI SOGGETTI

L'adesione del presente accordo è prevista in qualunque momento da parte di altre istituzioni che condividendo le finalità mettono a disposizione risorse umane, strumentali per la sua piena realizzazione.

Art. 9 – CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Lecco, quale unico competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente Intesa.

Art. 10 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

LE PARTI FIRMATARIE

sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, legge 241/90

Per l'USR-AT LECCO

Manuela Campeggi

Per l'INAIL Sede Territoriale di Lecco

Moreno Cogliati

Per l'INPS sede di Lecco

Alessandro Simonetta

Per l'ORDINE DEI CONS. DEL LAVORO di Lecco Matteo Dell'era

esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'art. 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642 del 1972 parere 8 maggio 2017 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, reso su richiesta dell'Inail